

COPIA



COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE

Città Metropolitana di Bologna

Area Istituzionale e Demografica

DETERMINAZIONE N° 29 del 28/04/2026

OGGETTO

PROCEDURA NEGOZIATA DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA COMUNITARIA CON R.D.O. SU PIATTAFORMA MEPA PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO DEL SERVIZIO DI RECUPERO, CUSTODIA, CURA E MANTENIMENTO DEI CANI RINUNCIATI O VAGANTI NEL COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE CON AVVISO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Castello d'Argile, 28/04/2026

F.to SCHIAVINA MASSIMILIANO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

OGGETTO:

PROCEDURA NEGOZIATA DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA COMUNITARIA CON R.D.O. SU PIATTAFORMA MEPA PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO DEL SERVIZIO DI RECUPERO, CUSTODIA, CURA E MANTENIMENTO DEI CANI RINUNCIATI O VAGANTI NEL COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE CON AVVISO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

IL RESPONSABILE D'AREA

Visto il Decreto del Sindaco n. 7 del 10/12/2025 con il quale il sottoscritto è stato nominato titolare dell'incarico di Elevata Qualificazione dell'Area Istituzionale e Demoanografica fino al 31/12/2026;

Premesso che l'Ente comunale ha l'obbligo di salvaguardare gli aspetti igienico sanitari, anche rispetto ai fenomeni di randagismo e particolarmente rispetto al randagismo canino e che tale obbligo va esercitato nel quadro delle disposizioni di tutela e rispetto della vita animale, con particolare attenzione agli animali d'affezione, come normativamente disposto dalla legge 14.08.1991 n. 281 "Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo", dalla legge regionale 7 aprile 2000, n. 27, dalle Ordinanze Ministeriali vigenti e dalle Circolari regionali;

Vista la Determinazione n. 14 del 15/04/2024 ad oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RECUPERO, CUSTODIA, CURA E MANTENIMENTO DEI CANI RINUNCIATI O VAGANTI SUL TERRITORIO COMUNALE PER DUE ANNI;

Considerato che si presenta pertanto la necessità di procedere all'affidamento del suddetto servizio in scadenza;

Dato atto che questo Ente non ha proprie strutture di cattura né ricettive per la tenuta di cani che necessitano di essere catturati e custoditi e che per l'assolvimento di tale compito deve pertanto affidarsi ad un operatore esterno;

Dato atto che:

- sulla base dei costi sostenuti negli ultimi anni l'importo stimato del servizio per 3 anni è pari ad € 30.507,36 (euro trentamilacinquecentosette/36) esclusa IVA;
- tale importo stimato ha valore puramente indicativo, attesa la particolarità del servizio che non consente di determinare a priori il numero effettivo dei ricoveri e la tipologia di cani, per l'intera durata contrattuale;

Considerando che risulta opportuno, in virtù dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità, pur non ricorrendone l'obbligo normativo, di indire apposita indagine di mercato volta a raccogliere manifestazioni di interesse, al fine di verificare la presenza di operatori economici interessati all'affidamento del servizio di recupero, custodia, cura e

mantenimento dei cani vaganti o oggetto di rinuncia di proprietà, e selezionare quelli da invitare alla procedura di affidamento per tre anni del servizio stesso;

Atteso che per l'acquisizione del servizio di cui sopra, è necessario provvedere all'affidamento del medesimo ad idoneo operatore economico in qualità di appaltatore per darne compiutamente attuazione;

Atteso che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dalla legge n. 208/2015, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (e-procurement), prevede:

- l'obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri qualità/prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006). La violazione di tale obbligo determina, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della Legge di conversione n. 135/2012 e dell'articolo 11, comma 6, della Legge di conversione n. 115/2011, la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa;

- l'obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni di avvalersi di convenzioni Consip per l'acquisizione di energia elettrica, telefonia fissa e mobile, gas, combustibile da riscaldamento, carburanti rete ed extra-rete (art. 1, commi 7-9, D.L. n. 95/2012, convertito in L. n. 135/2012);

- l'obbligo per gli Enti Locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e fino alla soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 130, della legge n. 145/2018. Anche in tal caso la violazione dell'obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge di conversione n. 135/2012;

Dato atto che il servizio da acquisire è di importo pari o superiore a 5.000,00 euro e pertanto è obbligatorio il ricorso al MEPA, ai sensi dell'art. 1, comma 450, della legge n. 296/2006;

Visto l'articolo 17 comma 1, del D.Lgs.n. 36/2023 s.m.i., il quale dispone che *“prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”*;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., occorre adottare la presente determinazione a contrattare, indicando:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023 s.m.i. che il Responsabile Unico del Progetto per l'appalto del servizio di recupero, custodia, cura e mantenimento dei cani vaganti o oggetto di rinuncia di proprietà, indetto con la presente determinazione è stato individuato nel sottoscritto, Responsabile dell'Area Istituzionale e Demografica, considerando che lo stesso ha adeguata qualificazione professionale in rapporto all'appalto stesso;

Considerato che:

- con il contratto si intende perseguire il fine di garantire servizio di recupero, custodia, cura e mantenimento dei cani vaganti o oggetto di rinuncia di proprietà nel Comune di Castello d'Argile, servizio obbligatorio per legge;
- il contratto sarà stipulato digitalmente attraverso il Me.Pa (www.acquistinretepa.it);
- le clausole ritenute essenziali sono evincibili nell'avviso di manifestazione di interesse e nel Capitolato, allegati e parti integranti della presente Determinazione;

Considerato che:

- ai sensi dell'art. 119 commi 1 e 2 del D. Lgs. n. 36/2023 l'appaltatore non potrà affidare a terzi e dovrà eseguire a propria cura la prevalente esecuzione delle prestazioni attinenti a quella principale per garantire il benessere dei cani attualmente in carico al Comune di Castello d'Argile e dare continuità alle attività di preadozione ed adozione;

- ai sensi dell'art. 11 comma 2 del D.lgs. n. 36/2023 s.m.i. i contratti collettivi applicabili al personale dipendente impiegato nell'attività oggetto dell'appalto, svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, in conformità al comma 1 e all'allegato 1.01 è il CCNL per i dipendenti da aziende del terziario, distribuzione e servizi, codice alfanumerico H011;

Ritenuto altresì di assumere quale criterio di selezione delle offerte quello del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 50, comma 4 del D.Lgs. n. 36/2023 s.m.i. sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;

Dato atto

- che l'importo stimato del servizio trova copertura finanziaria nel bilancio pluriennale 2026/2028;
- che il CIG verrà acquisito a seguito di espletamento della successiva fase di affidamento;

Ritenuto necessario prenotare la spesa presunta di € 19.000,00, comprensiva degli oneri fiscali, imputandola all'intervento 3 - prestazione di servizi, capitolo 43640 "Spese gestione canile e progetti diversi" del Bilancio 2026 - 2028, dando atto che la somma verrà formalmente impegnata con il provvedimento di affidamento;

Ritenuto di invitare a partecipare alla presente procedura tutti gli operatori economici individuati a seguito dell'indagine di mercato in premessa richiamata;

Visti:

- lo Statuto Comunale;
- gli artt. 107 e 109 del D.lgs. n. 267/2000 che disciplina funzioni e responsabilità dei Dirigenti e il Conferimento di funzioni dirigenziali;
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 37 in data 22/12/2025, esecutiva a tutti gli effetti di legge, con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) Sezione Strategica 2026 – 2029, Sezione Operativa 2026 - 2028, ai sensi dell'art. 170 comma 1 D.Lgs. n. 267/2000;
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 40 in data 22/12/2025, esecutiva a tutti gli effetti di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario per il periodo 2026-2028 (art. 151 D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10 D. Lgs. n. 118/2011);

- la deliberazione della giunta Comunale n. 128 in data 22/12/2025, esecutiva a tutti gli effetti di legge, con la quale è stato approvato il piano esecutivo di gestione (P.E.G.) parte contabile - per il periodo 2026-2028;
- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità che disciplina le procedure di assunzione degli impegni di spesa;

Dato atto che non sussiste conflitto di interessi anche solo potenziale né gravi ragioni di convenienza che impongono un dovere di astensione dall'esercizio della funzione di cui al presente provvedimento in capo all'istruttore dell'atto né in capo al Responsabile di posizione organizzativa firmatario dell'atto medesimo.

Atteso che la presente determinazione diventerà esecutiva, ai sensi dell'art. 183 – comma 7 – de Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

DETERMINA

- 1) di approvare le premesse della presente determinazione;
- 2) di approvare l'avviso pubblico con i relativi allegati, il disciplinare da inviare tramite il ME.PA ai soggetti interessati, il capitolato speciale d'appalto contenente l'indicazione dei servizi richiesti e delle condizioni contrattuali ed il listino dei prezzi soggetti a ribasso che si intendono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 3) di indire indagine di mercato volta a raccogliere manifestazioni di interesse, al fine di selezionare l'operatore economico a cui affidare il servizio in argomento, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera e), del Codice;
- 4) di pubblicare l'avviso pubblico sulla homepage del sito istituzionale dell'Ente, all'Albo Pretorio e sull'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" e sulla piattaforma Regionale SATER per quindici giorni;
- 5) di stabilire che per l'affidamento del servizio DI RECUPERO, CUSTODIA, CURA E MANTENIMENTO DEI CANI RINUNCIATI O VAGANTI SUL TERRITORIO COMUNALE si procederà, anche in presenza di una sola manifestazione di interesse mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 50 comma 1, lettera e) del D.Lgs. n. 36/2023 s.m.i. mediante ricorso al MEPA con formulazione di RdO;
- 6) di assumere quale criterio di selezione delle offerte ai sensi dell'art. 50 comma 4 del D.Lgs. n. 36/2023 s.m.i. quello del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;
- 7) di prendere e dare atto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., che il fine da perseguire, l'oggetto del contratto, la forma e le clausole essenziali dello stesso sono evincibili dall'Avviso pubblico (allegato A) e dal Capitolato disciplinante il rapporto contrattuale tra la Stazione Appaltante e l'operatore economico aggiudicatario del servizio oggetto d'appalto (allegato B);

- 8) di dare atto che in relazione al presente appalto il Responsabile del Servizio competente ha verificato il rispetto della programmazione dei pagamenti, secondo quanto previsto dall'art. 9, comma 2 della L. n. 102/2009;
- 9) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs. N. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
- 10) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
- 11) di rendere noto ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. n. 36/2023. che il Responsabile Unico del Progetto è il sottoscritto.
- 12) di dare atto che ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del decreto legislativo 267/2000 e s.m.i. il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge 208/2015;
- 13) di dare altresì atto che ai fini di quanto previsto dalla normativa anticorruzione di cui alla legge 190/2012 e dal Provvedimento del Responsabile della prevenzione della corruzione prot. n. 2637 del 24/03/2016, il presente affidamento è soggetto alla seguente clausola risolutiva:
 - “Il contraente e, per il suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, sono tenuti ad osservare, per quanto compatibili, le disposizioni e gli obblighi di condotta previsti nel DPR 16 aprile 2013 n. 62 integrato dal Codice di comportamento dei dipendenti dei Comuni dell'Unione Reno Galliera, approvato con deliberazione della Giunta dell'Unione n. 2 del 14/01/2014 e modificato da ultimo con deliberazione n. 94/2023 e pubblicato sul sito istituzionale di questo ente, che il contraente attesta di aver visionato;
 - Ai sensi dell'art. 2 del DPR 16 aprile 2013 n. 62 si procederà alla risoluzione del rapporto in caso di gravi e reiterate violazioni degli obblighi derivanti dai predetti Codici di comportamento.”
- 14) di dare atto che:
 - ai sensi del Decreto Legislativo n. 33 del 2013, così come modificato dal D. Lgs n. 97 del 2016 e del PIAO 2024/2026, adottato da questo Ente, dell'assolvimento degli adempimenti volti alla verifica dell'assenza di cause di conflitto di interesse;

- la ditta sopracitata, in persona del legale rappresentante, si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136, pena la nullità assoluta del presente contratto;
- 15) di stabilire che la ditta si obbliga a comunicare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui all'art. 3 della L. 136/2010, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente;
- 16) di stabilire inoltre che qualora le transazioni relative al presente contratto siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SPA, il presente contratto si intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 8, della L. 136/2010;
- 17) di dare atto che:
- il Comune corrisponderà le somme sopraindicate successivamente all'accertamento, da parte del Responsabile del Procedimento, delle prestazioni effettuate in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni contrattuali;
 - il pagamento del corrispettivo sarà disposto entro trenta (30) giorni dalla data di ricevimento delle fatture al protocollo generale.
 - il corrispettivo è in ogni caso comprensivo di tutti gli oneri e prestazioni richieste dal presente contratto. L'Impresa, pertanto, non può pretendere alcun altro onere aggiuntivo per la prestazione del servizio.
 - in caso di fattura irregolare, il termine di pagamento è sospeso sino al ricevimento al protocollo dell'Ente della fattura corretta, con onere dell'Impresa di assicurare correttezza nell'emissione della documentazione contabile, ad esempio tramite emissione di note di credito;
 - rimane salva la disciplina di legge per il caso di inadempienze fiscali, retributive o contributive;
- 18) di dare atto che il presente provvedimento ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 viene pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione Trasparente".